

Novità fiscali sul reddito d'impresa

Legge di Bilancio 2025

- 01** Intermediari finanziari - revisione della deduzione delle quote di svalutazione e perdite su crediti e avviamento
- 02** Imposta sui servizi digitali (*Web Tax*)
- 03** Assegnazione agevolata di beni ai soci
- 04** Estromissione beni immobili dalle imprese individuali
- 05** Proroga sport-bonus
- 06** Proroga maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni
- 07** IRES - premiale
- 08** Deducibilità stock-option



01 *Intermediari finanziari - revisione della deduzione delle quote di svalutazione e perdite su crediti e avviamento*

► art. 1,
commi da 14
a 20

Si interviene nuovamente sul regime transitorio previsto per la deducibilità, ai fini IRES e IRAP, delle quote di svalutazioni e perdite su crediti e dell'avviamento di intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria (holding finanziarie) e assicurazioni.

Con riferimento alle **svalutazioni e perdite su crediti**, per i soggetti di natura finanziaria è stata introdotta, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, la possibilità di deduzione integrale, ai fini IRES e IRAP, delle svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela nell'esercizio di rilevazione in bilancio (per il primo periodo d'imposta la deduzione era applicata in misura ridotta, pari al 75% dell'ammontare complessivo). Veniva inoltre previsto un regime transitorio che permetteva la deducibilità del valore delle svalutazioni e perdite su crediti pregresse, non ancora dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014, oltre al 25% di quelle relative al periodo d'imposta 2015, suddividendone l'importo dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025.

Tuttavia, negli anni successivi sono stati previsti numerosi slittamenti, l'ultimo dei quali, in ordine temporale, viene disposto dalla Legge in commento. I soggetti di cui sopra potranno dedurre le quote residue di reversal in misura pari a zero sul 2025, al 2,75% nel 2026, al 6,32% nel 2027 e 2028 e al 4,32% nel 2029.

Viene inoltre previsto il rinvio, in riferimento alle quote 2025 e 2026, dell'**ammortamento degli avviamenti e delle altre attività immateriali** che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate. Le quote di ammortamento di tali componenti patrimoniali non dedotte al periodo d'imposta in corso al 31/12/2017 sono deducibili, per espressa disposizione normativa (art. 1 co. 1079, L. 145/2018), lungo un orizzonte temporale differente rispetto alla disciplina ordinaria.

La deduzione IRES ed IRAP della quota del 13% prevista per i periodi d'imposta in corso al 31/12/2025 e al 31/12/2026, viene differita in quote costanti, rispettivamente, al periodo d'imposta in corso al 31/12/2026 e ai tre successivi, e al periodo d'imposta in corso al 31/12/2027 e ai due successivi.

Il maggior reddito imponibile del periodo d'imposta in corso al 31/12/2025, determinatosi per effetto del differimento della deduzione dei componenti di reddito di cui sopra, potrà essere decurtato delle **perdite fiscali pregresse** e delle **eccedenze ACE** in misura non superiore al 54% dello stesso maggior reddito imponibile.

Viene infine previsto l'obbligo di **ricalcolo degli acconti IRES e IRAP** relativi ai periodi d'imposta interessati dalle modifiche, senza poter utilizzare in compensazione (né orizzontale, né verticale), per il 2025 e il 2026, i maggiori importi dovuti a seguito della rideterminazione.

02 Imposta sui servizi digitali

► art. 1,
commi 21 - 22

L'Imposta sui Servizi Digitali (ISD), comunemente nota come "**web tax**", è un prelievo fiscale del 3% sui ricavi generati da specifici servizi digitali offerti a utenti localizzati in Italia. Introdotta dall'art. 1, commi 35 e seguenti, della L. 145/2018, la misura è stata concepita per garantire una tassazione equa del valore economico prodotto dalle multinazionali digitali sul territorio nazionale.

I ricavi tassabili includono attività quali:

- Veicolazione di **pubblicità mirata tramite piattaforme digitali** (siti web, applicazioni, *software*)
- **Gestione di interfacce digitali multilaterali** che consentono interazioni tra utenti, come *social network* o *marketplace*
- Raccolta e trasmissione di **dati generati dagli utenti** tramite l'uso di piattaforme digitali.

La territorialità della *web tax* è determinata in base alla localizzazione dell'utente, indipendentemente dalla sede del fornitore dei servizi digitali; l'imposta è infatti dovuta se l'utente risulta localizzato in Italia, mentre non si applica quando l'utente è localizzato all'estero. La localizzazione viene stabilita facendo riferimento al luogo in cui si trova il dispositivo utilizzato per accedere all'interfaccia digitale, determinabile attraverso l'indirizzo IP o altri sistemi di geolocalizzazione, sempre nel rispetto delle normative in materia di protezione dei dati personali.

L'imposta, calcolata sui ricavi lordi al netto di IVA e altre imposte indirette, ha come periodo di riferimento l'anno solare; i soggetti passivi sono tenuti a presentare una dichiarazione annuale relativa ai servizi tassabili e ad effettuare i versamenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Novità introdotte

La Legge di Bilancio 2025 ha apportato significative modifiche alla disciplina della web tax che riguardano i seguenti aspetti:

Variazioni dell'ambito soggettivo

In precedenza, i soggetti passivi della web tax erano rappresentati dalle imprese che, singolarmente o a livello di gruppo, conseguivano nell'anno precedente congiuntamente ricavi complessivi pari ad almeno 750 milioni di euro e ricavi derivanti da servizi digitali realizzati in Italia pari ad almeno 5,5 milioni di euro.

Con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, **la soglia dei 5,5 milioni di euro di ricavi derivanti da servizi digitali in Italia è stata eliminata**. Pertanto, la web tax si applica ora esclusivamente alle imprese con ricavi globali annui pari o superiori a 750 milioni di euro, a condizione che realizzino, a prescindere dall'ammontare, ricavi derivanti da servizi digitali sul territorio italiano.

Nuove scadenze per gli adempimenti

Prima delle modifiche, il termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali era fissato esclusivamente al 16 maggio dell'anno successivo a quello in cui venivano realizzati i ricavi.

La nuova disciplina prevede invece l'introduzione di una doppia scadenza: **entro il 30 novembre dell'anno di riferimento è richiesto il versamento di un acconto pari al 30% dell'imposta dovuta per l'anno precedente**; il saldo, invece, deve essere corrisposto entro il 16 maggio dell'anno successivo.

03 *Assegnazione agevolata di beni ai soci*

Viene riproposto il regime fiscale di “**assegnazione agevolata**” di beni ai soci.

Il regime è applicabile ai seguenti **soggetti**:

- società commerciali (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società per azioni) che assegnano o cedono beni (immobili o mobili registrati) non strumentali ai soci entro il 30 settembre 2025. È necessario che, alla data del 30 settembre 2024, tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ovvero che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024
- società di persone o di capitali che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2025.

I **benefici fiscali** che derivano dall'applicazione del regime sono:

- imposizione sostitutiva dell'8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2022-2024) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione
- imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni di agevolazione.

Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Per le suddette assegnazioni e cessioni ai soci, le aliquote dell'imposta di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà, mentre le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

L'imposta sostitutiva dovrà essere versata in **due rate**:


60%
dell'imposta dovuta,
entro il 30 settembre 2025

40%
dell'imposta dovuta,
entro il 30 novembre 2025

04 *Estromissione di beni immobili dalle imprese familiari*

Viene riproposta la disciplina dell'estromissione agevolata dell'immobile dell'imprenditore individuale e dunque riconosce a quest'ultimo, previo pagamento di una imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP pari all'8 % della differenza tra il valore normale dei beni e il valore fiscalmente riconosciuto, la possibilità di estromettere dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario di cui all'articolo 43 del TUIR a condizione che:

- i **beni** siano **posseduti al 31 ottobre 2024**
- le **esclusioni** siano effettuate **dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025**.



Viene precisato che i versamenti rateali dell'imposta sostitutiva dovranno essere così effettuati:

60%
entro il
30 novembre 2025

40%
entro il
30 giugno 2026

Gli **effetti** dell'estromissione **decorrono dal 1° gennaio 2025**.

05 *Proroga sport-bonus*

► art. 1,
comma 246

Viene prorogato il credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate ad interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, cd. Sport Bonus.

L'agevolazione è destinata unicamente ai **titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui**, fermo restando l'ammontare massimo stanziato pari a 10 milioni di euro.

Il credito è quindi riconosciuto nella misura del **65% dell'erogazione liberale effettuata mediante sistemi di pagamento tracciabili** (bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito, di credito e assegni) e può essere utilizzata unicamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo.

Per poter accedere alla misura occorre inviare apposita domanda al Dipartimento dello Sport all'interno delle finestre temporali di apertura della piattaforma dedicata (indicativamente previste nei mesi di maggio e ottobre). A seguito della presentazione della richiesta, il Dipartimento pubblica l'elenco degli ammessi al beneficio fiscale secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste sino all'esaurimento delle risorse disponibili in ciascuna finestra.

Si precisa infine come l'agevolazione non rileva ai fini delle imposte sui redditi ed IRAP e deve essere altresì indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di riconoscimento e nei periodi successivi sino al termine del suo utilizzo.



06 *Proroga maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni*

► art. 1,
commi 399 -
400

È stata disposta la proroga delle agevolazioni previste dal D.lgs. n. 216/2023 relative all'incentivo fiscale per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time. L'estensione riguarda il periodo d'imposta in corso al 31/12/2024 ed ai due successivi.

Beneficiari e condizioni di accesso

Il beneficio è riconosciuto a titolari di reddito d'impresa e agli esercenti arti e professioni che soddisfano le condizioni stabilite dall'art. 4 del D.lgs. n. 216/2023 e dall'art. 4 del D.M. 25 giugno 2024. In particolare, sono richiesti i seguenti requisiti:

- I lavoratori devono essere assunti con contratti a tempo indeterminato, inclusi quelli di apprendistato previsti dall'art. 1 del D.lgs. 81/2015. Non è rilevante la natura del reddito percepito dai lavoratori (lavoro dipendente o assimilato, secondo il TUIR)
- Al termine del periodo agevolato (ad esempio, 31 dicembre 2025), il numero dei dipendenti a tempo indeterminato deve risultare superiore rispetto al numero medio dei dipendenti a tempo indeterminato del periodo precedente (ad esempio, l'anno 2024), configurando un incremento netto
- Anche il numero totale dei dipendenti (inclusi quelli a tempo determinato) deve essere maggiore rispetto al numero totale dei dipendenti del periodo precedente, determinando un aumento complessivo dell'occupazione.

L'incentivo è calcolato su base "mobile", in conformità al D.M. 25 giugno 2024. Ciò consente di determinare l'incremento occupazionale anno per anno rispetto al periodo d'imposta precedente.

Determinazione del costo deducibile

Il costo deducibile si determina prendendo come riferimento il minore tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del personale, risultante dalla voce B.9 del Conto Economico, rispetto all'anno precedente.

Tale costo è maggiorato di un importo pari al 20% o al 30%, a seconda delle caratteristiche soggettive dei nuovi assunti, come specificato nell'Allegato 1 al D.lgs. n. 216/2023.

Il risultato genera una variazione in diminuzione, da riportare nel modello redditi relativo al periodo d'imposta di riferimento.


Determinazione degli acconti fiscali

L'agevolazione impatta sulle modalità di calcolo degli acconti fiscali IRES dovuti nei periodi d'imposta interessati. In particolare:

- **Acconti calcolati con il metodo storico:** per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2025 e per i due successivi (2026, 2027 e 2028 per i soggetti "solari"), i contribuenti che optano per il calcolo degli acconti utilizzando il metodo storico non potranno tenere conto della super deduzione 2025. In altri termini, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza l'applicazione delle nuove disposizioni fiscali.
- **Acconti calcolati con il metodo previsionale:** per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024 e per i due successivi (2025, 2026 e 2027 per i soggetti "solari"), i contribuenti che optano per il calcolo degli acconti utilizzando il metodo previsionale non potranno tenere conto della super deduzione 2025.

07 IRES - premiale

È prevista l'introduzione della c.d. "IRES premiale" ossia l'applicazione di un'aliquota IRES ridotta al 20% per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (ossia il 2025 per i soggetti solari) al ricorrere di determinate condizioni relative all'accantonamento degli utili, investimenti in beni 4.0 e 5.0 nonché di incremento di livello occupazionale.



► art. 1,
commi da 436
a 444

In presenza dei requisiti previsti dalla normativa, l'applicazione dell'aliquota agevolata ha natura automatica, in quanto non è prevista una procedura di accesso al beneficio premiale.

Con riferimento ai soggetti destinatari, rientrano **tutti i soggetti IRES** in quanto non vi sono limitazioni legati alla tipologia di attività esercitata (tra cui ad esempio gli intermediari finanziari). L'unica causa di esclusione riguarda i soggetti che determinano il proprio reddito sulla base di criteri forfetari, coloro che si trovano in stato di liquidazione o soggetti a procedure concorsuali di natura liquidatoria.

Condizioni per beneficiare dell'aliquota ridotta

Per beneficiare dell'aliquota ridotta di 4 punti percentuali occorre rispettare congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'accantonamento in un'apposita riserva di una quota pari ad almeno l'80% degli utili relativi all'esercizio in corso al 31.12.2024
- un ammontare non inferiore il 30% dei sopra citati utili e comunque non inferiore al 24% degli utili relativi al periodo in corso al 31.12.2023, sia destinata ad investimenti relativi all'acquisto di beni strumentali di cui agli Allegati A e B della Legge 11.12.2016 n.232 (ossia materiali e immateriali 4.0) oppure relativi alla transizione 5.0. (articolo 38 DL 2 marzo 2024 n.19). Tali investimenti non devono essere comunque inferiori ad euro 20 mila
- il numero di unità lavorative per anno (c.d. "ULA") non sia diminuito rispetto alla media del triennio 2022-2024 e che siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato pari ad almeno l'1% dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel 2024 ed in ogni caso nella misura minima di un nuovo lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato
- la società beneficiaria non deve aver fatto utilizzato nell'esercizio 2024 o 2025 l'istituto della cassa integrazione guadagni.

In presenza delle condizioni sopra riportate, l'aliquota IRES ridotta al 20% si applica sull'intero reddito d'impresa dichiarato nel 2025 (modello Redditi 2026).

Infine, si evidenzia come il legislatore abbia previsto quale causa di decadenza dall'agevolazione la distribuzione dell'utile 2024 accantonato entro il periodo d'imposta 2026 oppure che i beni oggetto dell'investimento 4.0. o 5.0. siano ceduti o dismessi dall'attività produttiva presente sul territorio dello stato entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui sono realizzati (ossia il 2030 per i soggetti solari).

Le disposizioni attuative della misura saranno comunque adottate con un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze con l'indicazione relative alle modalità di coordinamento con le altre misure.

08 *Deducibilità stock-option*

Importanti novità sono previste in merito alla **deducibilità dei costi relativi ai piani di stock option** per lavoratori dipendenti e amministratori.

A partire dall'esercizio 2025 non sarà più possibile per i soggetti cd. las adopter dedurre tali costi al momento della maturazione (vesting), coincidente con il momento di rilevazione del costo a bilancio (ex IFRS 2). La deduzione verrà posticipata al momento dell'effettiva assegnazione degli strumenti finanziari.

▶ art. 1,
commi 862 -
863

La Legge di Bilancio 2025 (L. 30/12/2024 n. 207) introduce importanti novità in merito alla **deducibilità dei costi relativi ai piani di stock option** per lavoratori dipendenti e amministratori.

A partire dall'esercizio 2025 non sarà più possibile per i soggetti las adopter dedurre tali costi al momento della maturazione (vesting), coincidente con il momento di rilevazione del costo a bilancio (ex IFRS 2). La deduzione verrà posticipata al momento dell'effettiva assegnazione degli strumenti finanziari.

Nel dettaglio l'IFRS 2 prevede per i **piani di stock option equity settled** che l'iscrizione in contabilità avvenga nel momento in cui il piano viene deliberato, mediante la rilevazione, lungo la durata del piano, del valore di mercato degli strumenti finanziari da assegnare quale costo figurativo del lavoro. In contropartita a tale costo, determinato sulla base del valore di mercato alla data di assegnazione dei benefici e su una stima del numero di beneficiari che probabilmente eserciteranno l'opzione alla scadenza del piano, è rilevato un incremento delle riserve di patrimonio netto.

Prima della modifica in oggetto, la deducibilità dei costi delle stock option avveniva al momento della maturazione (vesting), coincidente con il momento in cui la relativa componente economica veniva contabilizzata (coerentemente con il principio di derivazione rafforzata).

Con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio, applicate ai piani di stock option avviati a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2025, la deducibilità avverrà invece al **momento di assegnazione dei titoli**. La norma ha dunque l'effetto di differire la deduzione del costo al momento dell'esercizio delle opzioni concesse e coincidente con la definitiva consegna degli strumenti partecipativi.

Secondo quanto indicato nella Relazione Illustrativa qualora i beneficiari non dovessero esercitare le opzioni, il costo resterà indeducibile e la riserva da stock option diventerà una riserva di utili.

La medesima relazione chiarisce che *“per ragioni di coerenza sistematica, la modifica del regime si applica anche per i soggetti che adottano in bilancio i principi contabili nazionali (OIC) e rappresentano le operazioni in esame con le regole contenute nell'IFRS 2, in considerazione delle previsioni di cui all'OIC 11”*.

Tale modifica normativa, che trova fondamento nella natura valutativa di questi costi, ricondotti quindi alla logica degli accantonamenti, ha l'effetto di uniformare la disciplina in tema di deducibilità dei piani di stock option fra soggetti las e Oic adopter. Essa costituisce tuttavia un passo indietro rispetto agli obiettivi del legislatore di semplificazione e allineamento dei valori civilistici e fiscali.

I piani regolati per cassa, per i quali la contabilizzazione avviene tramite l'iscrizione di un debito della società, non vengono interessati dalla modifica normativa oggetto di commento.

Giovanni Gallucci - Partner
giovanni.gallucci@it.andersen.com

Luca Chianale - Director
luca.chianale@it.andersen.com

Leggi anche

[Crediti d'imposta e agevolazioni per le imprese](#)

[Novità su IVA e imposte indirette](#)

[Persone fisiche](#)